



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 79 – 18 APRILE 2025

Riunione del 18 Aprile 2025

68.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL TESSERATI:

- GIORGI Roberto n. q. di Presidente del CT FIPAV Appennino Toscano
- LUCARELLI Silvano

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- | | |
|----------------------|-----------------|
| - Avv. Massimo Rosi | Presidente |
| - Avv. Antonio Amato | Vice Presidente |
| - Avv. Andrea Varano | Componente |

A seguito del deferimento della procura federale Reg. n. 79/2024-25 pervenuto il giorno 27 Marzo 2025, si è riunito per la discussione del procedimento a carico di:

GIORGI ROBERTO: *Per aver, in violazione dei principi di corretta gestione ed amministrazione delle risorse economico-finanziarie del CT FIPAV Appennino Toscano, del quale era Presidente all'epoca dei fatti, ex artt. 27 e 30 Regolamento di Amministrazione e Contabilità, 1 e 3 Regolamento di Amministrazione e Contabilità Strutture Territoriali, nonché in violazione dei doveri istituzionali connessi alla carica rivestita e dei principi informatori di lealtà e correttezza, ex artt. 16, 51 e 55 Statuto FIPAV, 18 e 45 R.A.T., 2 e 5 Codice Etico FIPAV, 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 1 e 74 Reg. Giur.:*

A) adottato, in data 20/1/2025, irritualmente e oltre i termini consentiti, a copertura di squilibri di cassa, una delibera presidenziale di variazione del preventivo economico e finanziario relativo all'esercizio 2024, nonché per aver sottoscritto, in concorso con il Consigliere Lucarelli Silvano, unici presenti alla riunione del Consiglio Territoriale indetta per il giorno 31/1/2025, il relativo verbale con il quale si dava per approvata e ratificata la detta delibera presidenziale;

B) indotto il Consigliere Bernicchi Daniele, successivamente alla riunione del 31/1/2025 del Consiglio Territoriale e fuori dalla sede istituzionale, ad apporre la propria firma sul relativo verbale, firma della quale lo stesso ha disconosciuto validità ed efficacia con dichiarazione autografa del 19/2/2025, a latere della riunione del Consiglio Territoriale tenutasi in pari data;

C) autonomamente e senza alcuna delibera del Consiglio Territoriale, autorizzativa o di ratifica, affidato più incarichi di collaborazione per fini istituzionali a Bozzi Silvia, determinando, anche, il compenso da corrispondere e senza contrattualizzare l'incarico a quella affidato;

D) pubblicizzato sul sito istituzionale del Comitato Appennino Toscano il torneo, mai autorizzato dalla FIPAV, denominato "14' Volleyoung International Tournament", organizzato da soggetto non affiliato alla Federazione Italiana Pallavolo.

Contestate le aggravanti di cui alle lettere A, C e J dell'art. 102 Reg. Giur.



nonché a carico di:

LUCARELLI SILVANO: *Per aver, in violazione dei doveri istituzionali connessi alla carica rivestita e dei principi informatori di lealtà e correttezza, ex artt. 16 e 51 Statuto FIPAV, 18 e 45 R.A.T., 2 e 5 Codice Etico FIPAV, 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 1 e 74 Reg. Giur., nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di Consigliere del CT FIPAV Appennino Toscano, sottoscritto, in concorso con il Presidente Giorgi Roberto, unici presenti alla riunione del Consiglio Territoriale indetta per il giorno 31/1/2025, il relativo verbale con il quale si dava per approvata e ratificata la delibera presidenziale del 20/1/2025 di variazione del preventivo economico e finanziario 2024; Contestate le aggravanti di cui alle lettere A, C e J dell'art. 102 Reg. Giur.*

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

All'udienza odierna risultavano collegati in modalità videoconferenza il Procuratore Federale Avv. Giorgio Guarnaschelli, il sig. Giorgi Roberto, assistito dal difensore Avv. Luca Marchese, ed il sig. Lucarelli Silvano.

Preliminarmente il Presidente chiedeva alle parti, che lo concedevano, l'assenso alla riunione dei due procedimenti per evidenti motivi di parziale connessione.

Il procuratore federale illustrava l'atto di deferimento concludendo con la richiesta di accertamento della responsabilità disciplinare dell'incolpato, proponendo la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi sei per il Giorgi e di mesi tre per il Lucarelli.

La difesa dell'incolpato, nel riportarsi alle memorie depositate, precisava che sulla diffusione della manifestazione da parte di un ente non autorizzato non vi era prova dell'utilizzo del sito internet del Comitato; anche per l'affidamento a terzi di consulenze, negava la necessità di un contratto sportivo trattandosi di prestazione occasionale. Sulla delibera adottata in urgenza, la riteneva legittima poiché, oltre ad essere regolamentata la possibilità, la Federazione aveva successivamente approvato il bilancio essendo a conoscenza, poiché allegate, le note dei consiglieri dissenzienti.

Il sig. Lucarelli rendeva dichiarazioni spontanee affermando di aver sempre condiviso con il Presidente del comitato le decisioni prese.

All'esito della camera di consiglio il Tribunale leggeva il dispositivo e depositava la sentenza.

FATTI

La Procura Federale riceveva dal tesserato Buttini Manuel un dettagliato esposto con il quale si evidenziavano una serie di contravvenzioni ai regolamenti federali.

Come primo rilievo l'esponente lamentava che il comitato avesse effettuato pagamenti privi di copertura sui capitoli del bilancio previsionale 2024 per complessivi € 22.662,58.

Per "sanare" e regolarizzare il bilancio, il Presidente aveva adottato la delibera presidenziale urgente prot. 2/25 per effettuare la variazione al bilancio preventivo 2024 con la successiva convocazione del Consiglio per il 29/01/2025, poi differita al 31/01/2025, per la ratifica della delibera presa.

Alla riunione risultavano però presenti il solo Giorgi ed Consigliere Silvano Lucarelli che, comunque sottoscrivevano la delibera di ratifica per poi recarsi da altri consiglieri per raccogliere a posteriori l'adesione.

Dopo la richiesta dei consiglieri non presenti, il Presidente convocava una nuova assemblea per il giorno 14 febbraio 2025 dove veniva riconosciuta l'illegittimità della delibera presa e con una nuova votazione veniva rigettata la ratifica del provvedimento presidenziale. In quella sede un consigliere



confermava la veridicità di quanto accaduto ed in particolare il tentativo di regolarizzare a posteriori la delibera illegittima.

Oltre a ciò nell'esposto il Buttini si lamentava della gestione del comitato tenuta dal Giorgi enumerando compensi assegnati a terzi per l'attività al limite della trasparenza ed infine per un illecito che l'incolpato avrebbe commesso per aver pubblicizzato attraverso il sito federale, il torneo di un'organizzazione non affiliata con la FIPAV.

La difesa dell'incolpato, nella memoria inviata alla procura ed in quella depositata per la presente udienza, ripercorreva i fatti avvenuti evidenziando come le delibere 2 e 2 bis del Gennaio 2025 fossero state portate all'approvazione del consiglio appositamente convocato ed in particolare come nella riunione del 31/01/2025 veniva sottoscritto, ma non approvato, dai soli presenti Giorgi Roberto e Silvano Lucarelli il relativo verbale.

La difesa richiamava poi la delibera 080/2025 della Federazione che approvava il bilancio del Comitato.

Tale ultimo atto, a parere della difesa, rendeva legittimo l'operato dell'incolpato che in ogni caso non avrebbe violato le norme contestate; non sussisterebbe infatti la contestata violazione dell'art. 3 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità-Strutture Territoriali- poiché quanto compiuto dal Giorgi rientrava nella disciplina dettata dal comma 4 e non da quella del comma n. 3. Le delibere erano state infatti adottate in urgenza senza che alle stesse fossero stati mossi rilievi dal revisore dei conti o dagli organi competenti della Federazione; proseguiva la difesa rilevando come il fatto che la variazione non sia mai stata approvata o ratificata dal Consiglio Direttivo del Comitato Appennino, non era certo colpa del Giorgi.

Sosteneva poi la difesa che neanche esiste una delibera presidenziale approvata o ratificata e pertanto la stessa sarebbe "*tamquam non esset*".

Sul secondo punto del capo di incolpazione la difesa ritiene corretto il comportamento del Giorgi poiché dalle stesse ammissioni del Bernicchi, la firma era stata consapevolmente apposta sul documento che, a parere della difesa, non era un verbale ma un "innocuo foglio" poi strappato.

Anche per i punti C e D del capo di incolpazione la difesa dà una diversa ricostruzione rispetto al deferimento.

La divulgazione del torneo denominato "14 Volleyoung International Tournament" non sarebbe avvenuta utilizzando il sito internet federale del comitato, ma a mezzo mail. In particolare l'organizzatore del torneo inviava una mail al comitato e questa mail è stata girata alle società affiliate i cui indirizzi erano contenuti in una mailing list. L'accesso a tale mail è permesso a vari soggetti ed il Giorgi negava di aver lui effettuato la divulgazione.

Infine anche l'assegnazione di corsi ad una docente erano regolari poiché attribuiti a docente non tesserato Fipav con pagamenti eseguiti come prestazioni occasionali regolarmente contabilizzati e autorizzati.

MOIVI DELLA DECISIONE

I fatti oggetto della contestazione, escluso quello della divulgazione a mezzo social del torneo non autorizzato, sono provati e comunque ammessi dall'incolpato.

La lettura che dà la difesa in relazione alle norme contestate non appare però corretta.

L'art. 3 del Regolamento di amministrazione e contabilità della FIPAV -strutture territoriali- disciplina



le variazioni alla previsione annuale del bilancio ed in particolare al punto 3. Stabilisce che *“non saranno autorizzate le variazioni alla previsione annuale che perverranno alla Federazione oltre il termine ultimo del 10 Novembre di ciascun anno”*.

Se è pur vero che il successivo punto 4 dello stesso articolo dispone che *“ le variazioni dei progetti, di attività e di spesa, che non modificano i programmi, sono deliberate dal Comitato territoriale ed inviate, per conoscenza, al Revisore dei Conti territoriale ed alla Segreteria Generale della Federazione”* e con il successivo punto 5 si conferisce al Presidente del Comitato, in tale ipotesi, il potere di disporle in via d’urgenza, ritiene questo Tribunale che quanto contenuto nella delibera contestata non possa ricondursi ad una semplice variazione di progetti o spese che non modificano i programmi.

L’assunto neanche è sostenuto ed argomentato dalla difesa che richiama esclusivamente il potere conferito al Presidente dall’art. 3 punto 4 considerando in tal modo legittimo l’operato.

Nella delibera presidenziale urgente si indica una variazione dei ricavi, per un considerevole importo, ed il contestuale reimpiego della somma per attività che già dovevano essere disciplinate e catalogate nel bilancio preventivo redatto nei termini.

Non si tratta quindi di una semplice variazione di progetti, di attività o di spesa, ma di una vera e propria variazione della previsione annuale che, per quanto previsto al punto 3 dell’articolo sopra richiamato, non potevano avvenire dopo il 10 Novembre.

Nel verbale della seduta n. 1 dell’assemblea del 29 Gennaio 2025 (doc. n. 7 del fascicolo istruttorio non contestato da controparte) si legge espressamente che *“Alla riunione del Consiglio indetta in zoom per il 31 Gennaio 2025 in accordo”...” si dà per approvato la modifica del bilancio. La riunione si è chiusa alle 18.45”*.

Tale documento che lo stesso Bernicchi riporta nella sua comunicazione, risulta diverso da quello depositato dalla difesa. In ogni caso si precisa che la responsabilità disciplinare già si ritiene concretata con l’adozione della delibera urgente.

Non può poi costituire esimente di responsabilità il fatto che la delibera non sia stata successivamente approvata e quindi, come afferma la difesa, inesistente o che la Federazione Nazionale abbia approvato il bilancio territoriale.

L’incolpato ha commesso un illecito disciplinare nell’aver adottato in via d’urgenza una delibera che non poteva adottare ed in spregio del regolamento di amministrazione e contabilità, per quanto sopra detto; che l’illecito non abbia prodotto effetti nulla cambia sulla responsabilità dell’agente, come pure la successiva approvazione del bilancio, atto formale della federazione che non certo toglie l’antigiuridicità del comportamento tenuto e che, tutt’al più, può solo avere effetti sananti per l’aspetto contabile.

Le dichiarazioni del Bernicchi costituiscono invece piena prova dell’illecito contestato al capo B.

Il tentativo riuscito, ma che non ha avuto effetto solo per la successiva opposizione del consigliere, costituisce un grave illecito poiché posto in essere da una figura apicale del Comitato. La sottoscrizione del verbale una volta terminata la riunione e fuori dai luoghi dove la stessa si è svolta, attesterebbe anche la falsa presenza del soggetto e comunque la mancata partecipazione ad una discussione. Su punto la difesa non fornisce alcuna diversa ricostruzione se non l’affermazione, non provata, che non si trattava di *“un verbale o di un documento ma eventualmente di un semplice innocuo foglio per altro*



strappato nell'immediatezza".

Questi elementi già sarebbero sufficienti per la declaratoria di responsabilità disciplinare dell'inculpato ma anche la contestazione di cui al capo C appare disciplinarmente rilevante.

L'affidamento a terzi di incarichi retribuiti non può avvenire *motu proprio* dal Presidente ma deve essere adottato a seguito di approvazione dell'intero consiglio e comunque formalizzato con un contratto, seppur di prestazione occasionale.

Sulla promozione del torneo da un soggetto non riconosciuto o autorizzato dalla FIPAV, non vi è prova che sia stato utilizzato il sito internet della federazione così come contenuto nel capo di incolpazione, che non richiama l'utilizzo di altro mezzo - in particolare mail- così come chiarito dal procuratore nella discussione e nell'atto di deferimento; sul punto pertanto l'inculpato non può essere sanzionato.

Per quanto riguarda la posizione del Lucarelli, nelle dichiarazioni spontanee rese dinanzi a questo Tribunale, lo stesso ha chiarito di aver condiviso le azioni con il Giorgi e si associava alle difese dallo stesso svolte.

Sussistono pertanto le sole infrazioni contestate come sopra indicate con violazione del Giorgi dagli artt. 16, 51 e 55 dello Statuto al momento dei fatti vigente, sussistono le violazioni di cui all'art. 27 e 30 del regolamento Amministrazione e contabilità e degli artt. 1 e 3 Regolamento di Amministrazione e Contabilità Strutture Territoriali, richiamati gli artt. 18 e 45 R.A.T., 2 e 5 Codice Etico FIPAV, 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 1 e 74 Reg. Giur.

Sussistono anche per il Lucarelli le infrazioni contestate agli artt. 16 e 51 Statuto FIPAV, 18 e 45 R.A.T., 2 e 5 Codice Etico FIPAV, 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 1 e 74 Reg. Giur.

Risultano altresì sussistenti per entrambi le aggravanti contestate di cui all'art. 102 Reg. Giur limitatamente alle lettere "a" e "c"

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di sanzionare:

- 1) A carico del tesserato Giorgi Roberto la sospensione da ogni attività federale per mesi sei.
- 2) A carico del tesserato Lucarelli Silvano la sospensione da ogni attività federale per mesi tre.

Roma, 18 Aprile 2025

Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 18 Aprile 2025